



***Verifica periodica  
sulla situazione gestionale  
dei servizi pubblici locali,  
di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022***

**Richiamati:**

- l'art. 14 (ex art. 16 del trattato CE) e l'art. 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato CE) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con la Legge 2 agosto 2008 n. 130;
- gli artt. 76 e 117, commi 1 e 2, lettera e) della Costituzione;
- l'art. 8 della Legge 5 agosto 2022 n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto 639 del 31.08.2023 recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza, in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. 201/2022 (Ministero delle Imprese e del Made in Italy);*
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

**Rilevato che:**

- l'art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica, i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

**Tenuto conto**, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio (i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente);

**Considerato** che l'art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

**Appurato** che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7 – 8 – 9 del citato D.Lgs. n. 201/2022;
- rileva, altresì, la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. n. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

**Visto**, in relazione all'ambito soggettivo dell'obbligo, che l'ANCI ha interpretato il dato letterale della norma che fa riferimento ai “servizi affidati” nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dalle Province, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa la Provincia stessa (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

**Tutto ciò premesso** e preso atto della ricognizione effettuata dall'Ente sullo stato di affidamento dei servizi attualmente in corso di svolgimento nella Provincia di Novara, si attesta che, alla data odierna, non sono in essere, nella Provincia di Novara affidamenti di “*servizi pubblici locali con rilevanza economica*”, assoggettabili alle disposizioni dell'art. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 201/2022 e di competenza della Provincia stessa.